



33170-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Carlo ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 850
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere -	CC - 28/10/2020
Dott. Alessandrina TUDINO	- Consigliere -	R.G.N. 12952/2020
Dott. Irene SCORDAMAGLIA	- Consigliere Relatore -	
Dott. Elisabetta Maria MOROSINI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi presentato da:

(omissis) , nato a (omissis) ;
(omissis) , nato a (omissis) ;


avverso il decreto del 18/7/2018 della Corte d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Franco Zacco, il quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione di beni intestati a (omissis) , ritenuto soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. a) e b) e 4 lett. c) d. lgs. n. 159/2011, e al figlio (omissis) , ritenuto fittizio intestatario di beni nella disponibilità del padre.

2. Avverso il decreto ricorrono tanto il proposto che il terzo interessato deducendo violazione di legge. Entrambi i ricorrenti, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, contestano la sussistenza dei requisiti per l'affermazione della pericolosità generica del (omissis) quale presupposto per l'adozione della misura ablativa. In particolare eccepiscono la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 lett. a) d. lgs. n. 159/2011 e, quanto al presunto abituale sostentamento del proposto grazie ai proventi di attività delittuose, come in realtà la Corte abbia giustificato la propria decisione sulla base della mera classificazione del medesimo come evasore fiscale seriale. Osservano i ricorrenti come invero le condanne riportate dal (omissis) per il delitto di cui all'art. 10-ter d. lgs. n. 74/2000 riguardano fattispecie ad oggetto l'omesso versamento di imposte relative a redditi lecitamente prodotti e dunque, per conforme giurisprudenza, inidonea a produrre profitti di origine delittuosa e ciò a tacere del fatto che una delle condanne è stata successivamente revocata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, atteso che l'omesso versamento riguardava somme inferiori alle soglie introdotte dal legislatore per definire la rilevanza penale del fatto. Gli altri precedenti da cui il (omissis) risulta gravato avrebbero invece natura meramente contravvenzionale ovvero il provvedimento impugnato non ne avrebbe specificato la natura. Conseguentemente immotivata sarebbe l'affermazione per cui il proposto vivrebbe di proventi di attività delittuose ed ancor più la valutazione sull'abitudine di tale comportamento.

Con il ricorso del solo (omissis) viene dedotto altresì il difetto dei presupposti per ritenere che egli sia stato intestatario solo fittizio dei beni allo stesso confiscati. Anzitutto il ricorrente eccepisce che la Corte non avrebbe definito il periodo entro il quale la pericolosità del (omissis) si sarebbe manifestata e correlativamente accertato che i beni in questione siano stati acquisiti entro il medesimo arco temporale. In secondo luogo si contesta che la Corte non avrebbe individuato quali sarebbero gli atti di disposizione ritenuti fittizi, ciò in quanto solo quelli posti in essere dal proposto e non anche eventualmente dai suoi primigeni aventi causa rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 26 d. lgs. n. 159/2011. Inoltre il decreto avrebbe immotivatamente trascurato la consulenza tecnica prodotta dalla



difesa e idonea a dimostrare la proporzionalità dell'acquisto dei suddetti beni rispetto alla situazione finanziaria del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (omissis) è fondato.

La misura ablativa, come ricordato, è stata applicata sul presupposto della ritenuta pericolosità generica del ricorrente, in quanto riconducibile alle categorie soggettive di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d. lgs. n. 159/2011. Come eccepito nel ricorso, successivamente all'adozione del provvedimento impugnato la Corte Cost., con la sentenza n. 24 del 2019, ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale della prima delle due disposizioni menzionate.

L'intervento demolitorio del giudice delle leggi non comporta, peraltro, l'automatica necessità di disporre l'annullamento del provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio a condizione che, nella proposta e nel provvedimento applicativo, non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) del citato art. 1, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo (Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681; Sez. 6, n. 38077 del 09/05/2019 - dep. 13/09/2019, Falasca, Rv. 276711; Sez. 5, n. 49480 del 13/11/2019, Pulpito, Rv. 277752).

Alla Cassazione è dunque consentito verificare l'autosufficienza del provvedimento impugnato in riferimento al residuo profilo di pericolosità eventualmente accertato, sempre che tale verifica non involga valutazioni di merito estranee alla cognizione del giudice di legittimità e che impongano la riapertura del contraddittorio tra le parti, non consentita dalla trattazione camerale del procedimento di prevenzione in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, Immobiliare Peonia s.r.l., Rv. 275888). In altri termini dalla motivazione del decreto deve emergere l'autonomo accertamento dei presupposti che consentono di inquadrare il proposto nella diversa figura soggettiva anche prescindendo dalle valutazioni compiute in riferimento a quella cui si riferisce la pronuncia del giudice delle leggi.


2. Ciò premesso deve rilevarsi come, nel caso di specie, tale autonomo accertamento non emerga in maniera sufficiente dalla motivazione del provvedimento impugnato, nella quale gli elementi di fatto posti alla base dell'inferenza probatoria concernente il giudizio di pericolosità sono indistintamente riferiti ad entrambe le figure soggettive



evocate. Né può ritenersi che gli stessi elementi siano comunque sufficienti a giustificare anche solo la decisione relativa al giudizio sul fatto che il (omissis) abbia abitualmente vissuto grazie ai proventi di attività delittuose, atteso che la Corte ha fatto riferimento anche ad una serie di precedenti o pendenze penali pacificamente inidonei a sostenere tale decisione e cioè le contravvenzioni per cui il proposto è stato condannato tra il 2001 e il 2003 o i reati per cui sarebbe stato indagato tra il 1999 e il 2013 (falsi e riciclaggio), peraltro solo evocati dal decreto e della cui attitudine a produrre un profitto nulla viene detto.

Non di meno, quanto meno apodittico appare il giudizio formulato dai giudici di merito, che hanno qualificato il proposto come "evasore fiscale seriale". Giudizio che non tiene conto - come correttamente osservato nel ricorso - dell'insegnamento di questa Corte per cui il requisito della pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, non può essere desunto dal mero "status" di evasore fiscale seriale, in quanto, per stabilire se il proposto viva abitualmente con i proventi dell'attività delittuosa, occorre considerare la struttura dei reati commessi - assumendo rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite a redditi lecitamente prodotti - nonché l'eventuale definizione in sede conciliativa della pretesa fiscale da cui sia derivata il recupero dell'imposta evasa. Ed in tal senso, dunque, il riferimento compiuto dal decreto alla condanna subita dal (omissis) nel 2013 per il reato di omesso versamento dell'IVA, non tiene conto della natura di tale illecito, mentre la difesa ha prodotto il provvedimento adottato (successivamente alla pronunzia del decreto impugnato) dal G.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme con il quale la suddetta condanna è stata revocata per la sopravvenuta irrilevanza penale del fatto, che dunque lo rende comunque inidoneo a fondare il giudizio di pericolosità generica.

Residuano dunque il procedimento per il reato di frode fiscale in relazione all'attività della RCS s.a.s. (il cui esito non viene precisato, nonostante risalga al 2014) e le condanne per omessi versamenti previdenziali, pure evocate dalla Corte (in realtà il decreto compie anche un fugace riferimento al reato di dichiarazione infedele, senza però specificare oltre). Il primo, peraltro, è indicato nel decreto quale elemento indicativo del coinvolgimento del (omissis) in traffici delittuosi e dunque non è possibile in questa sede, come si è detto, procedere ad una nuova valutazione sulla sua rilevanza ai fini della configurabilità della diversa figura di pericolosità generica. Quanto ai secondi, invece, ancora una volta viene omessa dal giudice dell'appello qualsiasi motivazione sulla rilevanza del tipo di violazione ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 1 lett. b) d. lgs. n. 159/2011.



4. Il ricorso proposto da (omissis) in qualità di terzo interessato è invece inammissibile, in quanto sottoscritto dal difensore privo di procura speciale. Va infatti ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, c.p.p.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, c.p.c., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli e altro, Rv. 260894). Non di meno il ricorrente può giovare dell'accoglimento dei motivi proposti nell'interesse del padre che non sono esclusivamente personali, riguardando il giudizio di pericolosità del proposto, presupposto ineludibile anche per la confisca dei beni formalmente intestati a terzi. Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame, rimanendo assorbite le censure svolte nel ricorso di (omissis) e che non hanno costituito oggetto di specifica trattazione. Il giudice del rinvio si atterrà ai principi affermati da questa Corte e provvederà ad una nuova valutazione della pericolosità del (omissis) esclusivamente in riferimento alla lett. b) dell'art. 1 d. lgs. n. 159/2011 fornendo idonea motivazione sul punto.


P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso il 28/10/2020

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli



Il Presidente

Carlo Zaia

